

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5966 del 26/11/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART. 16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 E S.M.I. E MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. E L.R. 21/04 E S.M.I., PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 2.539 KWE (5,781 MWT) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON RECUPERO TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, PARI A 2.601 KWT, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 5,142 MWT, DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3 FOGLIO 130, MAPPALE 156 - MA.GE.MA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3 (P.IVA 01153060395)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6147 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART. 16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 E S.M.I. E MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. E L.R. 21/04 E S.M.I., PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 2.539 KWE (5,781 MWT) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON RECUPERO TERMICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, PARI A 2.601 KWT, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI POTENZA TERMICA NOMINALE PARI A 5,142 MWT, DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3 FOGLIO 130, MAPPALE 156 – MA.GE.MA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA BEVANO N. 3 (P.IVA 01153060395)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

- D.P.R. n. 53 del 11.02.1998 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59."
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- Legge del 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CEE", in particolare l'art. 11 che cita:
 - "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]";
 - "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]";
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)" e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico", la Direttiva applicativa DGR n. 2263 del 29 dicembre 2005 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico di cui alla DDGA n. 14096/2006 come modificata dalla DDGA n. 1431 del 16 febbraio 2010 "Modifiche ed integrazioni alla DDGA n. 14096 del 12/10/2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico";
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e s.m.i.;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- la MA.GE.MA Società Cooperativa Agricola con sede legale in Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3, (P.IVA 01153060395), ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e artt. 16 e 17 della L.R. 26/2004, per l'installazione di un impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza pari a 2.539 kWe e potenza termica nominale pari a 5,781 MWt per la produzione di energia elettrica con recupero termico per la produzione di acqua calda pari a 2.601 kWt, in sostituzione dell'impianto esistente di potenza termica nominale 5.142 kWt, precedentemente autorizzato con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2009/74099 del 31/08/2009, sito in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3, Foglio 130, Mappale 156, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna il 06.08.2021 con PG 2021/122580;
- contestualmente la Società ha presentato tramite portale regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 3591 del 23.11.2015, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto il progetto si configura come attività compresa ai punti 6.4 lettera a) e b) dell'Allegato VIII alla Parte II Titolo III bis; comunicazione acquisita al protocollo PG 2021/122792 del 05.08.2021;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 06.08.2021 con PG 2021/122580;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 115/2008 e L.R. 26/2004, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava con nota PG 2021/127355 del 13.08.2021 e successiva nota integrativa PG 2021/130904 del 24.08.2021, l'avvio del procedimento con contestuale indizione e convocazione della prima seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per il giorno 06.09.2021 composta dai seguenti Enti legittimati: Azienda USL della Romagna, Comune di Ravenna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Nord - Est - Ufficio 13 - Sezione USTIF di Bologna, Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia-Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche-Divisione I -Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse-Direzione UNMIG, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali - Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna - Settore III - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, Comando Provinciale Ravenna dei Vigili del Fuoco, ENAC- Ente Nazionale Aviazione Civile- Direzione Operatività Area Infrastrutture Aeroportuali, ENAV - Settore Aot, E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna Marche, SNAM Rete Gas, HERA Servizi Energia S.r.l.;
- con nota PG 2021/140570 del 13.09.2021 ARPAE SAC trasmetteva il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi contenente la richiesta di integrazioni documentale, dando atto della sospensione dei termini del procedimento;
- entro i termini concessi, con PG 2021/148971 del 28.09.2021 la MA.GE.MA Società Cooperativa Agricola inoltrava la documentazione integrativa, acquisita al portale regionale IPPC-AIA con PG 2021/149057 del 28.09.2021;
- con nota PG 2021/149975 del 29.09.2021 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 29.10.2021;
- con PG 2021/156139 del 11.10.2021 e con PG 2021/165602 del 27.10.2021 veniva acquisita agli atti del procedimento di ARPAE SAC di Ravenna ulteriore documentazione integrativa volontaria, precedentemente trasmessa al Comune di Ravenna al fine dell'espressione del parere di competenza;
- con nota PG 2021/170403 del 05.11.2021 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi contenente l'attestazione di chiusura dei lavori con approvazione del progetto presentato;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2021/22346 di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;

- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2021/22346:

Ente	Protocollo	Parere/richiesta integrazioni
Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per le Attività territoriali – Divisione IX Ispettorato territoriale Emilia Romagna	PG 2021/131747 del 25.08.2021	<p>Con riferimento alle comunicazioni pari oggetto, di codesta ARPAE, si comunica che qualora nell’ambito della messa in opera degli impianti di cui trattasi si rendessero necessarie costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate, dovrà essere richiesto allo scrivente Ispettorato Territoriale il preventivo Nulla Osta ai sensi dei commi 1 e/o 5 e/o 7 del predetto articolo 953, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, per permetterne il conseguente rilascio in sede di Conferenza di Servizi.</p> <p>Nella caso di specie, il predetto Nulla Osta (ovvero l’Attestazione di Conformità, nei casi di condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica di cui al comma 2-bis) 2, è da considerarsi atto di assenso da parte del MISE e confluisce nel procedimento unico ai fini dell’eventuale rilascio della relativa “Autorizzazione Unica” di competenza di codesta ARPAE di Ravenna. Si chiede pertanto al Responsabile del Procedimento di voler verbalizzare quanto indicato nell’ambito della Conferenza di Servizi e nel contempo si chiede alla Società MA.GE.MA Soc. Agr. Coop., qualora ancora interessata, di voler regolarizzare l’istruttoria mediante formale richiesta del predetto N.O., ovvero consegnando l’Attestazione di Conformità di cui all’art 95 comma 2-bis.</p> <p>Per chiarimenti si prega contattare il Responsabile dell’Unità Organizzativa 3[^] F.T. MISE Claudio TATTINI- cell. 348 1313148.</p>
SNAM	PG 2021/128711 del 18.08.2021	<p>Con riferimento a Vostra PEC Prot. num. 127355/2021 del 13/08/2021 h. 12:32, pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione grafica da Voi fornita, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.</p> <p>Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.</p> <p>Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.</p>

USTIF	PG 2021/136233 del 03.09.2021	In riferimento alla alla richiesta prot. n. 127355 del 13/08/2021 riguardante l'impianto in oggetto indicato, esaminata la documentazione progettuale disponibile al collegamento Google Drive, si fa presente che nel caso in oggetto non risulta necessario il Nulla Osta/assenso tecnico di questo U.S.T.I.F., in quanto l'intervento di cui trattasi non determina interferenze con impianti fissi rientranti nella giurisdizione di questo Ufficio.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	PG 2021/137935 del 07.09.2021	<p>Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 12-07-2021 prot. n. 8431 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.</p> <p>Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'installazione dell'impianto di cogenerazione deve essere conforme al D.M. 13-07- 2011; 2. la linea di alimentazione del gas metano all'impianto di cogenerazione deve essere conforme al D.M. 16-04-2008, in particolare alla sezione 2 Sezione 2a (Condotte a servizio delle utenze industriali). <p>Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.</p> <p>A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012); - numero e tipo degli estintori installati; - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione; - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging); - impianti e/o apparecchiature pericolosi. 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della

		<p>attività attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs.81/2008); - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione; - di aver redatto il piano di emergenza; - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art.17.1b del D.Lgs. 81/2008); - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008); - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98); - la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008; <p>3. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione.</p> <p>4. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco</p> <ul style="list-style-type: none"> a. certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. b. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. <p>5. Porte REI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. <p>6. Impianti</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di
--	--	--

		<p>applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente); iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; iv. Impianti di protezione antincendio; v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza); <p>b. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA; ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza); iii. Impianto di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali); v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali); vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE; viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE; ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio; x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME
--	--	--

		<p>INCENDIO;</p> <p>c. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP".</p> <p>d. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.</p>
<p>Comune di Ravenna Area Infrastrutture Civili Ufficio Sismica</p>	<p>PG 2021/169215 del 03.11.2021</p>	<p>PARERE DI CONFORMITA'</p> <p>Vista la L.R. 30 ottobre 2009 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e s.m.i.;</p> <p>Visto l'art. 93 DPR 380/2001 "Testo unico per l'edilizia"</p> <p>Viste le Norme tecniche per le costruzioni vigenti;</p> <p>Visto il progetto strutturale relativo a "Nuova costruzione di impianto di cogenerazione in via Bevano n.3, Castiglione di Ravenna (RA)" presentato in data 06/08/2021 con PG. 2021/122580 presso ARPAE SACdi Ravenna;</p> <p>Viste le integrazioni richieste e pervenute in data 28/09/2021 e 14/10/2021</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE</p> <p>al progetto delle strutture esaminato.</p> <p>Per quanto nel progetto non visibile, omesso o non chiaramente espresso, si rimanda all'integrale applicazione delle norme di legge in materia.</p> <p>Il presente parere non esime dall'osservanza delle disposizioni urbanistiche vigenti e delle norme del regolamento urbanistico edilizio.</p> <p>Il collaudatore, qualora previsto dalle norme vigenti, dovrà presentare copia del certificato di collaudo statico nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del direttore dei lavori di fine lavori delle opere strutturali</p>
<p>Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia</p>	<p>PG 2021/169215 del 03.11.2021</p>	<p>Con riferimento alla pratica in oggetto, visionata la documentazione allegata, in particolare l'integrazione pervenuta a seguito di specifica richiesta, si prende atto delle asseverazioni di conformità rese dai progettisti incaricati, non rilevando elementi ostativi, per quanto di competenza di questo servizio si esprime parere favorevole</p>
<p>AUSL della Romagna</p>	<p>PG 2021/167146 del</p>	<p>E' stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica e delle integrazioni allegate all'istanza di cui</p>

	29.10.2021	all'oggetto. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza non si riscontrano motivi ostativi.
ARPAE SSA	PG 2021/166799 del 28.10.2021	<p style="text-align: center;">VALUTAZIONE TECNICA DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO</p> <p>Per la valutazione preventiva dei livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico prodotto dall'impianto di "installazione di un nuovo impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza pari a 2.539 kWe per produzione di energia elettrica con recupero termico per produzione di acqua calda pari a 2.601 kW da realizzare in Comune di Ravenna località Castiglione di Ravenna, via Bevano, 3 Foglio 130, Mappale 156 – MA.GE.MA Società Agricola Cooperativa con sede legale in Castiglione di Ravenna via Bevano, 3", si è fatto riferimento alla seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge quadro n° 36 del 22/2/2001; • D.P.C.M. 08/07/2003; • D.M. 29/05/2008 (fasce di rispetto a 3 microTesla); • L.R. n° 10 del 22/2/1993 e s.m.i.. <p>Descrizione delle componenti considerate nella valutazione</p> <p>Per la stima dei valori di induzione magnetica, si sono considerati i seguenti componenti (riportati nella documentazione allegata all'istanza):</p> <ul style="list-style-type: none"> • "DF_4985_E_RT_01_relazione_elettrica.pdf" • "DF_4985_E_TV_01_layout_impianto_elettrico.pdf" • "Dichiarazione assenza interferenze linee elettriche linee telecomunicazioni.pdf" • "1.1_Relazione generale.pdf" <p>Documentazione pervenuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di valutazione; • Elaborato tecnico, caratteristiche tecniche, planimetria delle zone interessate e relazione tecnica ricevute in data 06/08/2021; <p style="text-align: center;">Valutazione tecnica</p> <p>La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita.</p> <p>I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente).</p> <p>Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata da per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La DPA trasformatore innalzatore MT/MT 3500kVA – 6,3/15kV risulta essere 1 m;

		<ul style="list-style-type: none"> • La DPA trasformatore ausiliari MT/BT 315kVA – 15/0,4kV risulta essere 1,5 m; • La DPA per il cavidotto MT aereo elicordato in una nuova pipe-rack risulta essere molto limitata; • all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore. <p>Pertanto, gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m..</p> <p>Si evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</p>										
ARPAE ST	PG 2021/169438 del 04.11.2021	<p>In esito alla richiesta di codesto SAC (rif. PG/2021/127355 del 13/08/2021) in merito al procedimento di cui all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica integrativa presentata dalla ditta, si inviano le seguenti considerazioni</p> <p><i>Emissioni in atmosfera</i></p> <p>In relazione al nuovo motore, si specifica che i valori limite di emissione per la tipologia in oggetto sono riportati nel D.Lgs. 152/06 e smi, Parte V[^] - All. alla parte V[^] - Parte III - [3] Motori fissi a combustione interna - Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi (valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%):</p> <table border="1" data-bbox="707 1267 1430 1525"> <thead> <tr> <th colspan="2">Potenza termica nominale (MW < 5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ossidi di azoto (NOx)</td> <td>95 mg/Nm³ utilizzo gas naturale</td> </tr> <tr> <td>monossido di carbonio</td> <td>240 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>ossidi di zolfo</td> <td>15 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>polveri</td> <td>50 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> <p>In riferimento all'AIA si propone l'aggiornamento del seguente paragrafo.</p> <p>Criteria di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti</p> <p>In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni, il gestore deve attenersi a quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte 5a – Allegato VI.</p> <p>Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).</p> <p>In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si</p>	Potenza termica nominale (MW < 5)		ossidi di azoto (NOx)	95 mg/Nm ³ utilizzo gas naturale	monossido di carbonio	240 mg/Nm ³	ossidi di zolfo	15 mg/Nm ³	polveri	50 mg/Nm ³
Potenza termica nominale (MW < 5)												
ossidi di azoto (NOx)	95 mg/Nm ³ utilizzo gas naturale											
monossido di carbonio	240 mg/Nm ³											
ossidi di zolfo	15 mg/Nm ³											
polveri	50 mg/Nm ³											

	<p>considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.</p> <p>Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.</p> <p>L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dall'Allegato VI punto 2.3) nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.</p> <p>Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.</p> <p>Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.</p> <p>Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.</p> <p>I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.</p> <p>Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo</p>
--	--

		<p>di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.</p> <p>Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.</p> <p>La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.</p> <p><i>Inquinamento acustico</i></p> <p>Valutando i contenuti e prendendo la valutazione del 2019, cui fa riferimento il tecnico anche nella nuova relazione, il nuovo impianto risulta più silenzioso di quello attuale che va a sostituire. La modifica, sotto l'aspetto della matrice inquinamento acustico, si può definire come "poco significativa" rispetto alla situazione attuale già rilevata a norma nel 2019 e dichiarata la medesima assumendo il dato come non mutato alla data attuale, pertanto è possibile esprimere un parere favorevole.</p> <p>Quando questo entrerà in produzione occorrerà effettuare un collaudo acustico sulle effettive emissioni sonore, aggiornando il documento di impatto acustico sulla base dei dati sperimentali effettivamente rilevati, dando comunicazione formale del collaudo 15 gg prima che questo avvenga.</p> <p><i>Serbatoi</i></p> <p>Per quanto concerne i serbatoi si prende atto di quanto indicato nella relazione integrativa ovvero la presenza di due serbatoi per lo stoccaggio di acqua (SE141-SE142) e un serbatoio da 22 mc per lo stoccaggio di soluzione con urea (SE041).</p> <p>In riferimento al serbatoio SE-041, come indicato nella relazione, risulta dotato di intercapedine con sistema di monitoraggio delle perdite.</p> <p>Si chiede alla ditta la manutenzione del sistema di controllo almeno annuale e la relativa registrazione dell'avvenuta manutenzione.</p>
--	--	--

- in riferimento all'art. 17 bis, comma 3 e 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: c. 3. "*Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.* c. 4. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni*

del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi." si dà atto di aver acquisito i pareri di tutti gli Enti chiamati ad esprimersi nell'ambito del presente procedimento;

ATTESO CHE la realizzazione del progetto prevede:

- l'installazione di un nuovo gruppo CHP per la produzione di energia e acqua calda, in sostituzione di quello esistente alimentato a gas metano di rete, precedentemente autorizzato con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2009/74099 del 31/08/2009 e composto da 2 motori endotermici alimentati a gas naturale (metano) per una potenza elettrica pari a 2,008 MWe e di una potenza termica pari a 5,142 MWt, finalizzati alla produzione in cogenerazione di energia elettrica e termica (vapore ed acqua calda) unitamente alla realizzazione di tutte le interfacce meccaniche/elettriche necessarie alla connessione con lo stabilimento esistente. Il nuovo impianto di cogenerazione sarà costituito dai seguenti componenti principali:
 - Gruppo CHP, a sua volta composto da un motore endotermico alternativo della potenza di circa 2,539 MWe e potenza termica nominale di 5,871 MWt con scambiatore per il recupero termico dal raffreddamento del motore, dell'olio del motore, del primo stadio intercooler, dei fumi di combustione, per la produzione di acqua calda. Le caratteristiche di funzionamento dello scambiatore sono: potenzialità pari a 1.160 kW, portata acqua calda 99,5 mc/h e temperatura ingresso/uscita acqua calda 90/101 °C. Il circuito acqua calda di recupero fumi è in serie al circuito di recupero del motore. Le caratteristiche del recupero totale in acqua calda, sono: potenzialità termica recupero in acqua calda 2.601 kWt, portata acqua calda 99,5 mc/h temperatura ingresso/uscita acqua calda 76/101 °C. Il circuito acqua calda per utenze di stabilimento comprende le linee fino ai limiti di batteria del modulo, pompe di circolazione e vasi d'espansione. Il motore sarà installato all'interno di un container in un'area in prossimità dell'impianto esistente. Il generatore elettrico sincrono erogherà energia elettrica alla tensione nominale di 6,3 kV e alla frequenza di 50 Hz. Sarà dotato di sistema di rabbocco automatico dell'olio lubrificante del motore costituito da n. 2 serbatoi di stoccaggio (olio fresco e olio esausto), entrambi con capacità di circa 2.000 l/cad, completi di strumentazione, valvole, pompe carico e scarico olio, nonché tubazioni di collegamento al motore.
 - Linea fumi comprendente un sistema di abbattimento di NOx - CO, valvole di by-pass, silenziatore e camino di espulsione. Verranno installati i dissipatori circuito acqua calda alta temperatura (HT) e bassa temperatura (LT) per l'intercooler e un sistema di distribuzione dell'aria compressa.
 - Locali di controllo e locali elettrici, inclusa trasformazione MT/BT per ausiliari e relativi quadri: n. 1 quadro MT per sezionamento e protezione apparecchiature MT; n. 1 trasformatore MT/BT isolato in resina 315 kVA – 15,0/0,4 kV per alimentazione ausiliari elettrici; n. 1 trasformatore innalzatore MT/MT isolato in resina 3.500 kVA – 6,3/15,0 kV per collegamento alternatore cogeneratore, un quadro di bassa tensione 400V (alimentato dal trasformatore ausiliario) per alimentazione di tutti i servizi ausiliari dell'impianto defiscalizzati e non defiscalizzati: ventilatori, pompe, dissipatori, centraline, contatori, sonde, sicurezze, apparecchi vari; un gruppo di continuità 24VDC per alimentazione sistema di controllo e supervisione impianto di cogenerazione; prese di servizio; illuminazione di servizio e di emergenza realizzata con apparecchi autonomi; impianti speciali quali impianti di rivelazione incendio, gas metano; inverter per i carichi variabili d'impianto: ventilazione e pompe; canali e cavi per distribuzione potenza, segnale e dati. La soluzione di connessione rilasciata da e-distribuzione S.p.A. con TICA 296170501 "*Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. per l'impianto di produzione da fonte Combustibili fossili per una potenza in immissione richiesta di 1000 kW sito in Via Bevano, 3 Ravenna*" prevede un allaccio alla rete di e-Distribuzione sul punto di connessione esistente in cabina "CENTRCARN" con le seguenti caratteristiche:
 - Potenza già disponibile per la connessione (art. 1.1,cc del TICA) 2633 kW;
 - Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 1000 kW;
 - Potenza in prelievo richiesta per usi diversi da servizi ausiliari 2633 kW;
 - Potenza nominale dell'impianto di produzione 2539 kW.

- Linea di connessione gas naturale con nuovo CHP, derivata dalla rete esistente interrata passante vicino al confine dell'area lavaggio camion; prevede l'installazione di una valvola di intercettazione del gas di alimentazione del motore e fuori dai cabinati e di un sistema di riduzione e misura del gas utilizzato dall'impianto di cogenerazione. Dalla derivazione, la rete gas proseguirà con percorso interrato in polietilene S5 – DN140. All'esterno dell'impianto saranno ubicate inoltre le valvole di intercettazione manuali ed automatiche per poi entrare nel container e collegarsi alla rampa gas del motore.
- L'impianto CHP funzionerà a regime continuo, 24 h/giorno e 5,6 giorni su 7. Si prevede un esercizio per circa 7.000 h/anno con consumo per il motore endotermico di gas naturale pari a circa 603 Sm³/h (P.C.I. di riferimento 9,59 kWh/Sm³ a una pressione di circa 200 mbarg (a monte del gruppo di sezionamento/regolazione).
- Per quanto riguarda il fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento la Società stima di coprire circa l'85% del fabbisogno con l'impianto di cogenerazione, integrando quando necessario mediante prelievo dalla Rete Nazionale. Eventuali eccedenze verranno cedute al Gestore Nazionale (stimate in circa 254 Mwh/anno). Si stimano i seguenti volumi energetici annuali:
 - Fabbisogno Elettrico Stabilimento: 17.174 MWh
 - Energia Elettrica Prodotta netta dall'impianto: 14.541 MWhe
 - Energia Elettrica Prelevata da Rete: 2.886 MWhe
 - Energia Elettrica Immessa in Rete: 254 MWhe
 - Fabbisogno Termico Stabilimento: 15.219 MWht
 - Energia Termica Prodotta netta dall'impianto: 13.264 MWht
 - Energia Termica di Integrazione prodotta dalle caldaie ausiliari esistente: 1.955 MWht
 - Consumo gas naturale per cogenerazione: 3.776.628 Sm³
 - Consumo gas di integrazione per caldaie ausiliari esistenti: 226.509 Sm³

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 23.08.2021 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PG_PR_RAUTG_Ingresso_0055572_20210823_1629699270466.pdf;
- il termine previsto dall'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 gg) è decorso e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Ravenna, ARPAE SAC prende atto delle autocertificazioni redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, acquisite in data 06.08.2021 con PG 2021/122580 attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- in termini di quadro autorizzativo, il provvedimento di Autorizzazione Unica ricomprende e/o sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - SCIA di competenza comunale (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
 - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Provvedimento n. 3591 del 23.11.2015 (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
- la titolarità dell'area è regolata da un contratto di affitto stipulato nel 2017 a tacito rinnovo, fra Martini Alimentare s.r.l. (proprietario) e MA.GE.MA (affittuario) a rogito del Notaio Dott. Luigi Gasparini Registrato al n. 773 Serie 1T il 30.01.2017 e al Registro Imprese di Ravenna, Protocollo n. 4158/2017 Reg. Impr. n. 00595710393, depositato il 30.01.2017 e Iscritto il 30.01.2017;
- con PG 2021/148971 del 28.09.2021 è stata depositata l'asseverazione a firma del tecnico incaricato Ing. Marco Pula di avere esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo quanto previsto dalle procedure di semplificazione indicate dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico;

- con PG 2021/148971 del 28.09.2021 è stata acquisita asseverazione a firma del tecnico incaricato Ing. Marco Pula riguardo la localizzazione dell'impianto di cogenerazione ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune) (Circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pertanto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- con PG 2021/156139 del 11.10.2021 è stata acquisita l'attestazione di conformità di cui al comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003 a firma dell'Ing. Francesco Piscaglia in merito all'elettrodotto aereo di collegamento fra l'impianto di cogenerazione e la cabina elettrica denominata "Cabina 1 trasformaz." in cavo precordato ad elica ARE4H5EX;
- il Legale Rappresentante della MA.GE.MA Società Cooperativa Agricola ha sottoscritto l'impegno a corrispondere all'atto di avvio dei lavori di demolizione del vecchio impianto di cogenerazione, una cauzione mediante fideiussione assicurativa, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino del vecchio impianto per la produzione di energia elettrica e calore alimentato a gas metano da realizzarsi nel Comune di Ravenna (RA), ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.;
- il Legale Rappresentante della MA.GE.MA Società Cooperativa Agricola ha sottoscritto l'impegno a corrispondere all'atto di avvio dei lavori una cauzione mediante fideiussione assicurativa, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e calore alimentato a gas metano da realizzarsi nel Comune di Ravenna (RA), ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2021/22346;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- il progetto di sostituzione dell'impianto esistente con un nuovo impianto, concorre al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto, delle prescrizioni contenute nel Provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale di A.I.A. DET-AMB-2021-5929 del 25.11.2021 oltrechè al rispetto della normativa vigente;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione della sostituzione dell'impianto esistente;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i. deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 16.02.2022 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	06.08.2021
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	13.09.2021
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	28.09.2021
Termine per la conclusione del procedimento (180 gg)	16.02.2022

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** la MA.GE.MA Società Cooperativa Agricola con sede legale in Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3, (P.IVA 01153060395), all'installazione di un impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza elettrica pari a 2.539 kWe e potenza termica nominale pari a 5.871 kWt, per la produzione di energia elettrica con recupero termico per la produzione di acqua calda, di potenza termica pari a 2.601 kWt, e realizzazione di tutte le interfacce meccaniche/elettriche necessarie alla connessione con lo stabilimento, in sostituzione dell'impianto esistente di potenza termica nominale pari a 5.142 kWt, precedentemente autorizzato con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2009/74099 del 31.08.2009, sito in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3, Foglio 130, Mappale 156, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla pratica SINADOC n. 2021/22346;
2. **DI DICHIARARE** che in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/2004, art.16, comma 2, lettera b) ricomprende:
 - la DET-AMB-2021-5929 del 25.11.2021 di Aggiornamento A.I.A. per Modifica non sostanziale (D.Lgs n. 152/2006 e smi - L.R. n. 21/2004 e smi);e sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - Titolo edilizio (SCIA) di competenza comunale (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
3. **DI DICHIARARE** che la presente autorizzazione recepisce integralmente i contenuti della DET-AMB-2021-5929 del 25.11.2021 di Aggiornamento A.I.A. per Modifica non sostanziale (All.1);
4. **DI DARE ATTO** che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna pratica SINADOC n. 2021/22346. Sono parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione i seguenti elaborati:
 - **Allegato 1:** Provvedimento di Aggiornamento A.I.A. per Modifica non sostanziale DET-AMB-2021-5929 del 25.11.2021;
 - **Allegato 2:** DF_4985_M_TV_01_layout_cogenerazione.pdf;
 - **Allegato 3:** DF_4985_E_TV_01_layout_impianto_elettrico.pdf;
5. **DI DICHIARARE** che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazione, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

6. **DI DARE ATTO**, in merito agli assetti societari, che la realizzazione e la proprietà del nuovo impianto di cogenerazione è in capo ad una società terza che, a fronte di un contratto sottoscritto dalle parti, si impegna a fornire a MA.GE.MA s.c.a. il servizio di erogazione di energia elettrica e termica e a gestirlo comprendendo le attività di manutenzione;
7. **DI PRESCRIVERE** che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società;
8. **DI PRESCRIVERE CHE:**
 - l'installazione dell'impianto di cogenerazione deve essere conforme al D.M. 13-07- 2011;
 - la linea di alimentazione del gas metano all'impianto di cogenerazione deve essere conforme al D.M. 16-04-2008, in particolare alla sezione 2 Sezione 2a (Condotte a servizio delle utenze industriali);
 - qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna secondo quanto previsto dall'art.b3 del DPR 151/2011;
 - a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
 1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:
 - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012);
 - numero e tipo degli estintori installati;
 - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;
 - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
 - impianti e/o apparecchiature pericolosi.
 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della attività attestante:
 - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs.81/2008);
 - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione;
 - di aver redatto il piano di emergenza;
 - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art.17.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98);
 - la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008;
 3. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione;
 4. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco:
 - a) certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio

(mod. PIN 2.2 –2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

- b) Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 –2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

5. Porte REI:

- a) Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 –2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti;

6. Impianti

- a) Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sottoriportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):

- i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
- iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- iv. Impianti di protezione antincendio;
- v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kW di potenza);

- b) Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;

- i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
- ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kW di potenza);
- iii. Impianto di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
- iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali);
- v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
- vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
- vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
- viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
- ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;
- x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;

- c) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP":

- d) Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n.85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art. 295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. 81/2008;
9. **DI STABILIRE** che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
 10. **DI STABILIRE** che il collaudatore, qualora previsto dalle norme vigenti, dovrà presentare copia del certificato di collaudo statico nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del direttore dei lavori di fine lavori delle opere strutturali;
 11. **DI STABILIRE** che richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, utili alla conclusione del procedimento in questione, si precisa che l'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell'impianto;
 12. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
 13. **DI STABILIRE** che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera g) della L.R. 26/2004 il titolare della presente autorizzazione ha **l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto autorizzato con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2009/74099 del 31/08/2009;**
 14. **DI STABILIRE** che con la messa in esercizio del nuovo cogeneratore, deve essere sospesa l'attività del cogeneratore esistente e, in seguito alla messa a regime del nuovo cogeneratore deve essere avviata la sua dismissione;
 15. **DI STABILIRE** che i due sistemi di cogenerazione **non devono funzionare in contemporanea**, se non per le eventuali operazioni/attività di messa a punto del nuovo sistema al solo scopo di mantenere continuità nella fornitura di energia elettrica e vapore per l'installazione di MA.GE.MA; contestualmente alla comunicazione di avvio delle operazioni di messa a regime deve essere trasmesso il cronoprogramma delle attività di dismissione e smantellamento del cogeneratore esistente; a conclusione delle attività di smantellamento del cogeneratore esistente dovrà essere presentata un'attestazione di avvenuta dismissione; il cronoprogramma delle attività di dismissione e smantellamento e l'attestazione di avvenuta dismissione devono essere trasmessi ad ARPAE SAC Ravenna;
 16. **DI STABILIRE** che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera g) della L.R. 26/2004 il titolare della presente autorizzazione ha **l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi con oneri a carico dell'esercente, a seguito della dismissione dell'impianto di cogenerazione alimentato da fonti convenzionali di potenza elettrica pari a 2.539 kWe e potenza termica nominale pari a 5.871 kWt, per la produzione di energia elettrica con recupero termico per la produzione di acqua calda, di potenza termica pari a 2.601 kWt, oggetto del presente Atto;** l'esercente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito;

17. **DI DARE ATTO** che, per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, a condizione che lo stesso sia formalmente entrato a fare parte del perimetro delle rete di distribuzione;
18. **DI DICHIARARE** che ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc.) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;
19. **DI STABILIRE CHE** che, per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
20. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2021/122580 del 06.08.2021 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Umberto Re, in qualità di legale rappresentante della MA.GE.MA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Castiglione di Ravenna, via Bevano n. 3 (P.IVA 01153060395) con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01200915572909 con data di emissione 30.03.2021;
21. **DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
22. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ad ARPAE -Servizio Territorio per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.